

COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 20 gennaio 2011

concernente le procedure e i requisiti per la selezione, la nomina e la sostituzione dei membri del comitato scientifico consultivo del Comitato europeo per il rischio sistemico

(CERS/2011/2)

(2011/C 39/09)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾, ed in particolare l'articolo 12,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico, ed in particolare l'articolo 11,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Invito a manifestare interesse

1. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) pubblica un invito a manifestare interesse, rivolto ad esperti esterni, per la nomina a membro del comitato scientifico consultivo (CSC) del CERS.

2. L'invito a manifestare interesse descrive, tra l'altro, a) il ruolo e la composizione del CSC; b) i criteri di ammissibilità e di selezione, nonché le modalità di nomina; c) gli aspetti economici del mandato; d) la procedura di presentazione delle candidature, comprensiva del termine per la ricezione delle stesse.

3. L'invito a manifestare interesse è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sui siti internet del CERS e delle istituzioni da cui provengono i membri del Consiglio generale del CERS. Ove opportuno, il CERS può pubblicare l'invito a manifestare interesse anche mediante altri mezzi di comunicazione. In caso di discrepanze tra le diverse versioni, fa fede e prevale su ogni altra la versione pubblicata in *Gazzetta ufficiale*.

4. Il termine per l'invio delle candidature scade ventuno giorni di calendario dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale dell'invito a manifestare interesse*.

Articolo 2

Selezione dei membri del CSC

1. Il Comitato direttivo seleziona i candidati da proporre al Consiglio generale per la nomina a membri del CSC e quelli idonei all'inserimento nell'elenco di riserva.

2. Il Comitato direttivo valuta i candidati sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 3.

3. Il Comitato direttivo compila un modello per la valutazione individuale di ciascun candidato, comprensivo di una sintesi che ne illustri i meriti e le carenze e di una conclusione riguardante l'idoneità alla nomina a membri del CSC o all'inserimento nell'elenco di riserva di cui all'articolo 4.

4. Il Comitato direttivo presenta per l'approvazione i risultati della procedura di selezione al Consiglio generale.

5. Il capo del segretariato del CERS fornisce sostegno al Comitato direttivo nella preparazione e nell'organizzazione dell'attività di selezione dei membri del CSC. Il segretariato del CERS fornisce sostegno tecnico e logistico al Comitato direttivo. Laddove il Comitato direttivo lo ritenga opportuno, il segretariato del CERS può essere assistito da personale selezionato dalle istituzioni da cui provengono i membri del Consiglio generale del CERS.

Articolo 3

Criteri di selezione

1. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1092/2010, i membri del CSC sono scelti in base alla loro competenza generale e in funzione del loro diverso percorso professionale nel mondo accademico o in altri settori, in particolare nelle piccole e medie imprese o nelle organizzazioni sindacali, o in quanto fornitori o consumatori di servizi finanziari.

Costituiscono criteri di selezione per il CSC, in particolare:

a) competenze approfondite nel settore finanziario e rispetto alle relazioni tra questo e l'intera economia, nonché una comprovata competenza generale su questioni di rischio sistemico, in particolare a livello dell'Unione;

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

- b) contributi di carattere scientifico alla comprensione dell'interazione tra i settori menzionati all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1092/2010;
- c) dottorati di ricerca in finanza, economia o un altro settore pertinente, ovvero qualifiche equivalenti, nonché una solida esperienza accademica, quale l'insegnamento, all'interno di un'università, in uno o più settori di pertinenza del CERS e/o un'importante produzione in termini di pubblicazioni;
- d) la capacità di condurre attività di valutazione tra pari su attività scientifica e pubblicazioni, nonché di analizzare informazioni e casi complessi;
- e) esperienze professionali in ambienti multidisciplinari, preferibilmente in contesti internazionali;
- f) comprovate capacità di comunicazione in lingua inglese, orale scritta, basate su esperienze d'insegnamento, presentazioni al pubblico, partecipazione attiva a riunioni di esperti e pubblicazioni.

IL CERS può prevedere criteri di selezione aggiuntivi negli inviti a manifestare interesse.

2. I dipendenti delle istituzioni da cui provengono i membri del Consiglio generale del CERS ⁽¹⁾ non sono ammissibili ai fini della candidatura.

Articolo 4

Elenco di riserva

1. L'elenco di riserva comprende i candidati che non siano stati nominati membri del CSC, sebbene non siano stati scartati nel corso della procedura di selezione.
2. Qualora si renda vacante un posto all'interno del CSC, il Comitato direttivo, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3, seleziona un nuovo candidato dall'elenco di riserva costituito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e ne propone al Consiglio generale la nomina a membro del CSC per un mandato rinnovabile di quattro anni.
3. L'elenco di riserva rimane valido per un periodo di due anni dalla sua approvazione. La validità dell'elenco può essere estesa sino al momento della pubblicazione di nuovi inviti a manifestare interesse.

Articolo 5

Presidente e vicepresidenti del CSC

1. Il Comitato direttivo garantisce che almeno sei dei quindici candidati siano nelle condizioni per poter essere nominati rispettivamente presidente e vicepresidenti del CSC.
2. Il presidente e i due vicepresidenti del CSC hanno ciascuno un alto livello di pertinenti competenze e conoscenze,

⁽¹⁾ La Banca centrale europea, le banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, la Commissione, le autorità europee di vigilanza: l'Autorità bancaria europea, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, le autorità nazionali di vigilanza, il Comitato economico e finanziario.

in virtù ad esempio di esperienze in ambito accademico nei settori bancario, dei mercati finanziari, nonché delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

3. Il presidente del CERS propone al Consiglio generale i candidati alle cariche di presidente e vicepresidenti del CSC.

4. Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono cittadini dell'Unione europea.

5. La presidenza del CSC ruota, ogni sedici mesi, fra il presidente e i due vicepresidenti nominati.

Articolo 6

Nomina

1. Il Consiglio generale può approvare le proposte del Comitato direttivo o richiedere allo stesso di proporre altri candidati per la nomina a membri del CSC tra quelli non scartati dal Comitato direttivo.

2. Il presidente e i due vicepresidenti del CSC sono nominati dal Consiglio generale su proposta del presidente del CERS.

3. Gli esperti selezionati sono nominati a titolo personale. Essi non demandano pertanto le proprie responsabilità ad altri membri o a terzi, eccezion fatta per il presidente ed i due vicepresidenti del CSC nei casi e ai sensi delle condizioni disposti nel regolamento interno del CERS.

4. Tutte le nomine sono vincolate alla sottoscrizione da parte dell'esperto della lettera di nomina del presidente del CERS, alla firma del contratto con la Banca centrale europea concernente le indennità ed il rimborso delle spese, e alla presentazione delle dichiarazioni descritte all'articolo 7.

Articolo 7

Dichiarazioni

1. Gli esperti selezionati per la nomina a membri del CSC presentano una dichiarazione d'impegno ad agire in modo indipendente rispetto ad ogni influenza esterna e ad essere guidati dall'interesse pubblico dell'intera Unione nell'adempimento dei loro doveri. Essi rendono a tal fine una dichiarazione scritta d'impegno e una dichiarazione concernente gli interessi, facendo uso dei modelli 1 e 2 in allegato. La dichiarazione concernente gli interessi riporta ogni interesse, diretto o indiretto, che possa ritenersi mettere a repentaglio la loro indipendenza, ovvero l'assenza di ogni interesse di tal genere.

2. I membri del CSC sottoscrivono una dichiarazione in forma scritta concernente il rispetto delle regole in tema di riservatezza, facendo uso del modello 3 in allegato.

3. Il presidente e i due vicepresidenti sottoscrivono una dichiarazione in forma scritta a mezzo della quale è confermato che gli stessi non svolgono funzioni nel settore finanziario.

4. I membri del CSC si impegnano ad osservare il codice di condotta che sarà adottato dal Consiglio generale del CERS.

5. Le suddette dichiarazioni sono pubblicate sul sito Internet del CERS. Ogni mutamento afferente alle dichiarazioni in oggetto deve essere immediatamente notificato al capo del Segretariato del CERS.

Articolo 8

Risoluzione e sostituzione

1. Il Consiglio generale può risolvere il mandato di esperto nelle seguenti circostanze:

- a) laddove l'esperto si dimetta o il mandato scada senza essere rinnovato;
- b) laddove l'esperto non partecipi a tre riunioni consecutive del CSC, salvo che dimostri che motivi di salute ne abbiano impossibilitato la partecipazione;
- c) in caso di conflitto di interesse, violazione dei doveri o grave negligenza.

2. Se il mandato di un membro del CSC è risolto prima della conclusione del termine di quattro anni, si applicano i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4.

3. Il presidente e i vicepresidenti possono essere sostituiti da altri membri del CSC, i quali sono sostituiti a loro volta, ai sensi della procedura descritta al paragrafo 2.

4. Su proposta del Comitato direttivo, il Consiglio generale può decidere di rinnovare alla scadenza mandato di un membro del CSC per ulteriori termini di quattro anni.

Articolo 9

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 gennaio 2011.

Il presidente del CERS
Jean-Claude TRICHET

ALLEGATO

MODELLO 1: IMPEGNO AD AGIRE INDIPENDENTEMENTE

Nome: _____

Con la presente mi impegno ad agire indipendentemente da ogni influenza esterna e ad agire esclusivamente nell'interesse dell'Unione.

In particolare, sono a conoscenza del fatto di essere obbligato a rendere per iscritto una dichiarazione annuale concernente gli interessi e a dichiarare ad ogni riunione del comitato scientifico consultivo (CSC) ogni interesse che possa ritenersi mettere a repentaglio la mia indipendenza in relazione alle questioni all'ordine del giorno, ovvero all'attività del CSC in generale.

Renderò immediatamente conto al CSC di ogni tentativo di terzi di influenzarmi direttamente o indirettamente in ragione del mio mandato.

Fatto a _____ il _____

Firma: _____

MODELLO 2: DICHIARAZIONE CONCERNENTE GLI INTERESSI

Nome: _____

Informazioni concernenti gli interessi diretti o indiretti aventi rilevanza anche solo potenziale rispetto all'attività del comitato scientifico consultivo ed alla finalità del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS):

1. Interessi diretti (vantaggi finanziari derivanti, ad esempio, da rapporti d'impiego, prestazioni d'opera, investimenti, compensi, ecc.):

2. Interessi indiretti (vantaggi finanziari indiretti, ad esempio sovvenzioni, sponsorizzazioni o altro):

3. Interessi derivanti dalle attività professionali del candidato o dei parenti stretti:

4. Eventuale appartenenza o iscrizione a organizzazioni, enti o club con interessi che collimino con l'attività del CSC o con la finalità del CERS:

5. Altri interessi o informazioni che il candidato ritenga pertinenti:

Dichiarazione:

Dichiaro sul mio onore che le informazioni fornite sopra sono veritiere e complete.

Comunicherò immediatamente al CSC e al segretariato del CERS ogni mutamento afferente alle informazioni di cui sopra.

Fatto a _____ il _____

Firma: _____

MODELLO 3: DICHIARAZIONE SULLA RISERVATEZZA

Nome: _____

Dichiaro con la presente di essere consapevole del mio dovere di rispettare le norme in materia di riservatezza.

Sono tenuto a non divulgare le informazioni acquisite in virtù della mia condizione di membro del comitato scientifico consultivo (CSC) e della mia attività per il Comitato europeo per il rischio sistemico, salvo essere stato altrimenti autorizzato.

Mi impegno altresì a rispettare la natura riservata delle opinioni espresse da altri membri del CSC o dagli osservatori e dagli altri partecipanti durante delle discussioni tenute nel corso di riunioni, ovvero rese in forma scritta.

Fatto a _____ il _____

Firma: _____
